

**CONTRIBUTO UNIFICATO**

20677/12

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Revocatoria  
ordinaria.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 33790/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 5380/2007

Dott. CORRADO CARNEVALE

- Presidente -

Cron. 20677

Dott. SERGIO DI AMATO

- Rel. Consigliere -

Rep. 2558

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Ud. 30/10/2012

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

PU

Dott. MASSIMO FERRO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 33790-2006 proposto da:

FALLIMENTO TEBRO APPALTI S.P.A. (p.i. 03104750587), in

persona del Curatore avv. NICOLA ARCIERI,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso l'avvocato SANDULLI MICHELE, che lo rappresenta

e difende unitamente all'avvocato SERRAO FELICIANO,

2012 rispettivamente giusta procura speciale per Notaio

1565 dott. GIANCARLO MAZZA di ROMA - Rep.n. 54941 del

18.2.2010 e procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COOPERATIVA EDILIZIA TIBURTINO SUD S.R.L. IN  
LIQUIDAZIONE (P.I. 05451000581), in persona del  
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA F. CESI 72, presso l'avvocato BONACCORSI DI  
PATTI DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta  
procura a margine del controricorso;

PITRUZZELLA CINZIA (c.f. PTRCNZ63L71H501W), CRESCENZI  
LUIGI (C.F. CRSLGU61R20H501X), elettivamente  
domiciliati in ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 87,  
presso l'avvocato CANITANO FRANCESCO, che li  
rappresenta e difende, giusta procura in calce al  
controricorso;

COOPERATIVA A R.L. CASTIGLIONE CONSORZIO SVILUPPO  
EDILIZIO IN LIQUIDAZIONE (P.I. 00955431002), in  
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE 1,  
presso l'avvocato GOLISANO PIETRO, che la rappresenta  
e difende, giusta procura a margine del controricorso;

LE RONDINI 9 S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I.  
03604500581), in persona del Liquidatore pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE  
78, presso l'avvocato ROMEI ANTONIO, che la  
rappresenta e difende, giusta procura in calce al  
controricorso;

- controricorrenti -

sul ricorso 5380-2007 proposto da:

FALLIMENTO TEBRO APPALTI S.P.A., in persona del  
Curatore avv. NICOLA ARCIERI, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso  
l'avvocato SANDULLI MICHELE, che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato SERRAO FELICIANO,  
rispettivamente giusta procura speciale per Notaio  
dott. GIANCARLO MAZZA di ROMA - Rep.n. 54941 del  
18.2.2010 e procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

BALDONI WALTER, CAMILLETTI RITA, DEL VAIRO CLARA,  
VESPA BRUNO, DE MARTINO CARLA, PIACENTINI GIUSEPPINA,  
CATELAN MARCO, GUGLIELMI FABRIZIO, LIOFREDI ANTONIO,  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.L. LAGRANGE  
1, presso l'avvocato GOLISANO PIETRO, che li  
rappresenta e difende, giusta procura a margine del  
controricorso;

COOPERATIVA A R.L. CASTIGLIONE CONSORZIO SVILUPPO  
EDILIZIO IN LIQUIDAZIONE (P.I. 00955431002), in  
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE 1,  
presso l'avvocato GOLISANO PIETRO, che la rappresenta  
e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

**contro**

D'AMATO ANDREA, COOPERATIVA LE RONDINI 9 S.R.L. IN  
LIQUIDAZIONE, COOPERATIVA EDILIZIA TIBURTINO SUD  
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 2887/2006 della CORTE D'APPELLO

di ROMA, depositata il 04/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 30/10/2012 dal Consigliere Dott. SERGIO DI  
AMATO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato CARBONE PAOLO,  
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente Cooperativa Tiburtino  
Sud, l'Avvocato BONACCORSI che ha chiesto il rigetto  
dei ricorsi;

udito, per la controricorrente Le Rondini 9,  
l'Avvocato CURZIO CICALA, con delega, che ha chiesto  
il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IMMACOLATA ZEN che ha concluso per  
l'inammissibilità, in subordine, <sup>per il</sup> rigetto.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della s.p.a. Tebro Appalti, premesso di essere creditore della s.c.a.r.l. Castiglione Consorzio Sviluppo Edilizio della somma di circa 4 miliardi di lire e premesso che la stessa cooperativa aveva realizzato alcuni immobili che erano stati assegnati ai soci, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la predetta società, le s.c.a.r.l. Aquila 2001, Le Rondini 9, Tiburtino Sud, Casa Europa 92, che della prima erano socie, nonché diciotto soci di queste ultime, chiedendo che i rispettivi atti di assegnazione fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Il Tribunale, con sentenza dell'11 dicembre 2000, rigettava la domanda. Il fallimento proponeva appello che la Corte di Roma rigettava, con sentenza del 15 giugno 2006, osservando, per quanto ancora interessa, che: 1) era cessata la materia del contendere nei confronti della s.c.a.r.l. Aquila 2001 (e del suo liquidatore s.c.a.r.l. Sir Daria) e di Lucio Iannone; 2) gli atti di assegnazione degli immobili dovevano ritenersi atti dovuti in quanto meramente esecutivi della prenotazione, assimilabile ad un preliminare, e pertanto dovevano ritenersi non revocabili secondo quanto previsto dall'art. 2901 c.c. con disposizione che, ancorchè riferita ai debiti pecuniari, si doveva ritenere applicabile a tutti gli atti compiuti in

adempimento di un'obbligazione; 3) l'atto di assegnazione non aveva carattere discrezionale per il solo fatto che per esso non era previsto un termine; 4) era irrilevante il fatto che procedendo alle assegnazioni la coop. Castiglione avesse privilegiato la posizione dei soci creditori rispetto a quella del fallimento attore; 5) il preteso carattere fraudolento dell'attività preliminare era rimasto senza riscontri. In particolare, non vi era prova che le cooperative socie della Castiglione fossero consapevoli dell'esposizione debitoria della Castiglione, né che le stesse fossero partecipi di un accordo fraudolento che non poteva desumersi dal fatto che il socio Bruno Vespa era stato membro del consiglio di amministrazione della Castiglione, della Aquila 2001 e della Casa Europa 92 né dal fatto che altri soci era stati componenti del collegio sindacale dell'una o dell'altra società; infatti, gli stati soggettivi di una persona giuridica non potevano desumersi dalla situazione di un singolo membro dell'organo rappresentativo o di alcuni componenti di organi privi di potere rappresentativo; d'altro canto, l'attività posta in essere dalle cooperative era coerente con lo scopo sociale, era avvenuta in un momento in cui le condizioni della Castiglione erano tutt'altro che critiche e, comunque, in presenza del versamento della somma di lire 1.062.000.000 su un deposito fruttifero presso la Cassa Depositi e

Prestiti proprio a garanzia del credito della Tebro Appalti; 6) la condanna alle spese, infine, trovava fondamento nella soccombenza ed era avvenuta secondo la previsione della tariffa professionale, tenuto conto che il valore della causa era pari al valore del credito a tutela del quale il fallimento aveva agito in revocatoria.

Avverso detta sentenza il fallimento della Tebro Appalti s.p.a. ha proposto due distinti ricorsi, di identico tenore, dei quali il primo, notificato il 1° dicembre 2006 (a seguito di sentenza notificata il 4 ottobre 2006 ad istanza della s.c.a.r.l. Le Rondini 9), nei confronti delle s.c.a.r.l. Castiglione Consorzio Sviluppo Edilizio, Le Rondini 9 e Tiburtino Sud nonché nei confronti di Cinzia Petruzzella e Luigi Crescenzi; il secondo, notificato il 5 febbraio 2007 (a seguito di sentenza notificata il 15 dicembre 2006 ad istanza di Walter Baldoni e altri nove soci), nei confronti delle stesse cooperative nonché nei confronti di Walter Baldoni, Rita Camilletti, Bruno Vespa, Clara Del Vairo, Fabrizio Guglielmi, Carla De Martino, Antonio Liofredi, Giuseppina Piacentini, Marco Catelan ed Andrea D'Amato; tutti gli intimati, ad eccezione dell'ultimo, resistono con controricorso. Il fallimento e le cooperative Le Rondini 9 e Tiburtino Sud hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

Il secondo ricorso, recante il n. RG 5380/2007, è inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrenti, ai sensi dell'art. 326, comma 2, c.p.c. dalla notifica del primo ricorso. In proposito si deve sottolineare che tale conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dal P.G., non è contraddetta dalla costante affermazione di questa Corte, secondo cui il principio di unitarietà delle impugnazioni trova applicazione soltanto per le cause inscindibili mentre per le cause scindibili (ipotesi che ricorre nella specie poiché l'azione revocatoria promossa ha ad oggetto distinti atti di assegnazione per ciascuno dei quali si sarebbe potuto instaurare un separato giudizio) l'interesse del soccombente ad impugnare è autonomo nei confronti di ciascuna delle plurime parti vittoriose (v. Cass. 4 febbraio 2010, n. 2557; Cass. 29 gennaio 2007, n. 1825; Cass. 6 novembre 1986, n. 6494). Con tale principio, infatti, convive quello secondo cui nel processo con pluralità di parti relativo a cause scindibili l'impugnazione proposta dal soccombente contro una delle parti vittoriose fa decorrere nei suoi confronti il termine per proporre gravame nei confronti delle altre parti (Cass. 26 luglio 2012, n. 13262; Cass. 2 marzo 2006, n. 4645;

Cass. 18 marzo 2005, n. 5973). Tale secondo principio, tuttavia, contrariamente a quanto pure si è ritenuto, non trova spiegazione nell'equipollenza, ai fini della conoscenza legale della sentenza, tra la proposizione dell'impugnazione e la notificazione della sentenza, visto che tale notificazione quando pure abbia avuto luogo non fa decorrere il termine breve nei confronti delle altre parti vittoriose. La spiegazione che rende compatibili i due principi è, pertanto, diversa. Ove, il soccombente, destinatario della notificazione, decida di non impugnare la sentenza nei confronti della parte che ha notificato la sentenza, non vi sono ragioni di economia processuale per far decorrere il termine anche nei confronti delle altre parti vittoriose e prevale la considerazione dell'autonomia dell'interesse ad impugnare nei confronti di ciascuna delle plurime parti vittoriose. Ove, invece, il soccombente destinatario della notificazione proponga impugnazione nei confronti di una qualsiasi delle plurime parti vittoriose (indipendentemente dal fatto che si tratti o meno della parte che ha notificato la sentenza) la notificazione dell'impugnazione determina, ai sensi dell'art. 326, comma 2, c.p.p. la decorrenza del termine nei confronti delle altre parti vittoriose per l'opportunità, ritenuta dal legislatore, di sollecitare il chiarimento della posizione del soccombente nei confronti delle altre parti, in modo da

rendere possibile, senza ritardo, la trattazione delle impugnazioni nell'ambito di un solo processo. Tale conclusione, peraltro, può sembrare contraddetta dall'art. 332, comma 2, c.p.c. laddove prevede che, nel caso di cause scindibili e di impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, se non è avvenuta la notificazione ordinata dal giudice alle altre parti il processo resta sospeso finchè non siano decorsi i termini per impugnare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.. In particolare, il riferimento a quest'ultima disposizione potrebbe far pensare che nella situazione descritta il termine breve per impugnare non abbia necessariamente iniziato a decorrere. In realtà, la disposizione disciplina in un unico contesto tanto l'ipotesi di pluralità di parti soccombenti quanto quella di pluralità di parti vittoriose ed il richiamo all'art. 327 c.p.c. si riferisce soltanto alla prima ipotesi, nella quale la notifica della sentenza ad una delle parti soccombenti e l'impugnazione da questa proposta lasciano a disposizione delle altre parti soccombenti il termine lungo per impugnare, rendendo necessaria la notificazione disposta dal giudice ai sensi appunto dell'art. 332 c.p.c.

Quanto al ricorso n. 33790/2006 si deve preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto da difensore non munito di procura speciale,

sollevata dalla difesa della s.c.a.r.l. Le Rondini 9. L'eccezione è infondata. Invero, la procura non difetta del requisito di specialità poiché si tratta di procura in calce, che per sua natura è speciale non potendo non riferirsi al ricorso che la precede (cfr. ex multis Cass. 17 dicembre 2009, n. 26504).

Non sussiste, inoltre, la violazione dell'integrità del contraddittorio dedotta dalla difesa della s.c.a.r.l. Le Rondini 9 in relazione al fatto che il ricorso non è stato proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio di secondo grado. I soggetti non evocati nel giudizio di cassazione sono, infatti, parti in cause scindibili e, pertanto, non devono essere necessariamente presenti nel giudizio di cassazione.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2901 c.c., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva qualificato gli atti di assegnazione come atti dovuti e ciò sia perché la soc. Castiglione aveva scelto i tempi dell'adempimento senza che vi fossero termini obbligatori; sia perché la prenotazione, pur se seguita da accettazione, non può equipararsi al preliminare di compravendita in quanto si inserisce in una fattispecie complessa che si completa con l'atto di assegnazione; sia perché prenotazione ed accettazione rimangono tra gli *interna corporis* della cooperativa e non

sono conoscibili dal terzo danneggiato dall'atto di disposizione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che la frode in suo danno era stata esclusa malgrado, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della soc. Castiglione, vi fosse una commistione di cariche sociali tra i componenti dei suoi organi e quelli degli organi delle cooperative ad essa associate e, pertanto, vi fosse una situazione che faceva ritenere noti all'interno del gruppo sia la lunga lite della soc. Castiglione con la s.p.a. Tebro Appalti sia il pregiudizio per i creditori derivante dalla assegnazione di tutti gli immobili; né la consapevolezza del pregiudizio poteva escludersi per il deposito di lire 1.062.000.000=, che contrariamente a quanto ritenuto dalla impugnata sentenza non era fruttifero.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 2740 c.c., argomentando che esclusa la revocabilità dell'assegnazione, e cioè dell'atto che trasferisce la proprietà e rende il bene non è più aggredibile dal creditore, si viene a privare la revocatoria ordinaria di qualsiasi utilità nel caso di assegnazione di beni ai soci di cooperativa.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 12 c.p.c. e della tariffa professionale nonché il

vizio di motivazione, lamentando che la compensazione delle spese era stata negata malgrado fossero state respinte numerosissime eccezioni preliminari sollevate dai convenuti; che il valore della causa era stato determinato in base al credito per la cui tutela si agiva e non in base al valore, molto inferiore, dei singoli beni oggetto degli atti impugnati, con conseguenziale violazione della tariffa professionale.

3. Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Sulla assoggettabilità a revocatoria ordinaria dell'atto di assegnazione con cui la cooperativa edilizia trasferisce al socio la proprietà dell'immobile realizzato non constano precedenti specifici di questa Corte, nella cui giurisprudenza, tuttavia, può ritenersi consolidato il principio secondo cui non sono soggetti a revoca, a norma dell'art. 2901 c.c., comma 3, i c.d. atti dovuti ovvero gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione. In tale prospettiva, in particolare, sono stati ritenuti non revocabili i contratti conclusi in esecuzione di un preliminare in quanto la stipulazione del negozio definitivo non è che l'esecuzione doverosa di un obbligo di contrarre, validamente assunto ed al quale il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi; secondo la stessa giurisprudenza una diversa conclusione è possibile solo se

sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore ha assunto l'obbligo poi adempiuto (Cass. 16 aprile 2010, n. 9970; Cass. 4 luglio 2006, n. 15265; Cass. 18 ottobre 1991, n. 11025; Cass. 16 maggio 1962, n. 1094).

Pertanto, la revocabilità ex art. 2901 c.c. degli atti di assegnazione deve essere esclusa se il trasferimento della proprietà rappresenta un atto dovuto dalla cooperativa al socio, quando la prima abbia accettato la richiesta di prenotazione di uno specifico immobile avanzata dal secondo e questi abbia pagato il corrispettivo previsto. Si può allora constatare che in tal senso, se sussistono le condizioni sopra indicate, si è espressa più volte la giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che «la domanda di esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., può essere proposta anche nei confronti di una società cooperativa che abbia come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, di fronte al rifiuto della società di prestarsi all'atto traslativo dell'immobile al socio assegnatario» (Cass. 15 aprile 2004, n. 7157; Cass. 1° febbraio 2000, n. 1089; Cass. 24 gennaio 1997, n. 752; Cass. 8 marzo 1995, n. 2697).

Al riguardo il fallimento ricorrente ha obiettato che escludendo la revocabilità dell'atto di assegnazione si verrebbe erroneamente ad escludere del tutto una tutela dei creditori anche nel caso di una preordinata frode in

loro danno, considerato che neppure gli atti preliminari all'assegnazione sarebbero revocabili in quanto privi del carattere dispositivo, con una conseguente disapplicazione del principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. L'obiezione è, tuttavia, infondata poiché la non revocabilità ex art. 2901 c.c. dell'atto di assegnazione viene meno, per quanto sopra detto, quando l'attività preliminare che ha preceduto l'assegnazione è connotata da frode in danno dei creditori. Anche in questo caso può farsi riferimento ai principi affermati da questa Corte in tema di contratto definitivo e di contratto preliminare ed in base ai quali se «la sussistenza dell'*eventus damni* rispetto al creditore precedente va valutata in riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore; per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato, invece, in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla *ratio* dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata» (Cass. 18 agosto 2011, n. 17365).

Tali principi devono essere condivisi in quanto rispetto agli atti dovuti viene attratto nell'orbita della

revocatoria ordinaria anche l'atto dal quale è sorto l'obbligo di porre in essere l'atto oggetto di revoca; ciò non significa che oggetto della revocatoria ordinaria diviene anche tale atto preliminare, ma significa soltanto che perché operi l'esonero dalla revocatoria ordinaria non è sufficiente che l'atto sia dovuto, ma occorre che l'atto sia dovuto non per effetto di una frode. Per questa ragione la frode, nelle sue componenti del *consilium fraudis* e della *participatio fraudis*, deve essere valutata con riferimento all'atto dal quale è sorto l'obbligo. In questo senso, sempre in tema di rapporti tra preliminare e definitivo, questa Corte ha coerentemente affermato che «sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, allorquando sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo indipendentemente da un'apposita domanda diretta nei confronti del contratto preliminare per sentirne dichiarare l'inefficacia» (Cass. 20 agosto 2009, n. 18528).

In ogni caso, oggetto dell'azione revocatoria è soltanto l'atto definitivo di assegnazione e non gli atti preliminari che lo hanno preceduto; pertanto, è del tutto

irrelevante l'assunto del ricorrente secondo cui prenotazione ed accettazione rimangono tra gli *interna corporis* della cooperativa e non sono conoscibili dal terzo danneggiato dall'atto di disposizione.

In conclusione, l'atto con il quale una società cooperativa, che ha come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, trasferisce al socio la proprietà di un alloggio non è escluso da revocatoria ordinaria per il solo fatto di essere un atto dovuto, ma soltanto se le attività preliminari dalle quali è sorto l'obbligo di trasferire la proprietà non sono contraddistinte da frode ai creditori.

Il secondo motivo è infondato poiché, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di appello, come riferito in narrativa, ha escluso sulla base di un ragionamento immune da vizi logici e giuridici che le cooperative socie della Castiglione ed i soci di queste ultime fossero partecipi di un accordo fraudolento. In particolare, la situazione economica della cooperativa Castiglione, confermata dall'accantonamento (nel 1986 e perciò ben prima degli atti impugnati) di una somma all'epoca congrua rispetto al credito della Tebro Appalti e divenuta insufficiente solo per il maturare degli accessori, è circostanza sulla quale la sentenza impugnata ha ragionevolmente fondato l'esclusione di riscontri al

preteso accordo fraudolento. Nessun rilievo in tale contesto può attribuirsi alla circostanza, prospettata inammissibilmente per la prima volta in questa sede, del preteso carattere non fruttifero del deposito sul quale era stato eseguito l'accantonamento.

Il quarto motivo è inammissibile in tutti i suoi profili. La compensazione delle spese costituisce una facoltà discrezionale del giudice il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. s.u. 15 luglio 2005, n. 14989).

Quanto alla determinazione del valore della causa ed alla conseguenziale violazione della tariffa professionale, si può convenire con il ricorrente che quando il valore del bene oggetto di revocatoria è inferiore al valore del credito del quale si vuole conservare la garanzia si deve avere riguardo al primo valore. Infatti, è vero che «nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o

comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore (Cass. 17 marzo 2004, n. 5402). Tuttavia, nell'ipotesi opposta, quando cioè il valore del credito sopravanza quello del bene oggetto dell'atto è a quest'ultimo che occorre avere riguardo poiché tale valore segna i limiti in cui può operare l'azione a tutela della garanzia patrimoniale. Il profilo del motivo è però inammissibile poiché il ricorrente non ha precisato i valori dei beni oggetto di revocatoria e neppure ha specificatamente indicato le voci e gli importi considerati nella liquidazione, non consentendo perciò il controllo in sede di legittimità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P . Q . M .

~~riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso n. 33790/06 e~~  
dichiara inammissibile il ricorso n. 5380/07; condanna il  
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di  
cassazione liquidate in favore della s.c.a.r.l. Castiglione  
Consorzio Sviluppo Edilizio in € 10.400,00=, di cui 200,00

per spese, oltre IVA e CP; in favore della s.c.a.r.l. Le Rondini 9 in € 10.400,00=, di cui 200,00 per spese, oltre IVA e CP; in favore della s.c.a.r.l. Tiburtino Sud in € 10.400,00=, di cui 200,00 per spese, oltre IVA e CP; in favore di Cinzia Petruzzella e Luigi Crescenzi in € 10.400,00=, di cui 200,00 per spese, oltre IVA e CP; in favore di Walter Baldoni, Rita Camilletti, Bruno Vespa, Clara Del Vairo, Fabrizio Guglielmi, Carla De Martino, Antonio Liofredi, Giuseppina Piacentini e Marco Catelan in € 10.400,00=, di cui 200,00 per spese, oltre IVA e CP. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 ottobre 2012.

il cons. estensore

*Sergio Di Amato*

il presidente

*Ennio Lauricella*

Deposito in Cancelleria

22 NOV 2012

IL CANCELLIERE  
Atto di Mediazione

*[Signature]*

